



Comune di Portopalo di Capo Passero

Area Tecnica

Sportello Unico per le Attività Produttive

Prot. n. 13528

Portopalo di C.P. 21 SET. 2026

Alla Soc.

D

C/

96026 PORTOPALO DI CAPO PASSERO

PEC

ASP SIRACUSA

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita (SIAV)

protocollo@pec.asp.sr.it

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

PEC: cp-siracusa@pec.mit.gov.it

All'Ufficio LOCALE MARITTIMO DI

PORTOPALO DI CAPO PASSERO

PEC: cp-siracusa@pec.mit.gov.it

Al Comando di Polizia Locale

Comunecp.areavigilanza@pec.it

Sede

**OGGETTO: AREA TURISTICO RICETTIVA ALL'AREA APERTA / CAMPING DENOMINATA "C [REDACTED]
DI [REDACTED] - CONTRADA [REDACTED] NC - P. IV [REDACTED] DIVIETO DI
APERTURA E PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SOSPENSIONE DELL'AUA.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
UFFICIO SUAP**

Premesso:

Che con documentazione acquisita con SCIA prot. n. 3280 del 02 aprile 2024, la Società [REDACTED]

[REDACTED] - partita IVA [REDACTED] ha presentato segnalazione certificata di subingresso attività

per l'esercizio dell'Area Camping con annesso market e pizzeria da asporto a servizio esclusivo degli avventori del camping, sito in [REDACTED]

Che questo Ente ha rilasciato alla Società in oggetto l'Autorizzazione Unica Ambientale (c.d. "A.U.A."), n.05/2018 con provvedimento prot.7712 del 18 luglio 2018;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Siracusa, acquisita al protocollo n. 12594 in data 01/09/2026 avente per oggetto "Accertamenti ai sensi dell'art.124 del T.U. Ambiente. Area Camping [REDACTED] con sede in [REDACTED] del Comune di Portopalo di Capo Passero";

RILEVATO che con la predetta nota, la Capitaneria di Porto ha rappresentato che nell'ambito di una attività di controllo ambientale svolta con il personale militare appartenente all'Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di C.P., ha accertato presso la struttura in argomento, due difformità all'AUA consistenti nell'esistenza di ulteriori fosse imhoff a servizio di unità abitative e la presenza di una piazzola dedicata allo scarico dei liquami dai caravan/camper non incluse nella relazione tecnica annessa al titolo autorizzativo ambientale suddetto;

CONSIDERATO:

che l'art. 124 co. 1 e 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dispone testualmente che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico";
che l'art. 3 co. 1 lett. a) del Decreto Presidente della Repubblica n. 59 del 13/03/2013, ricomprende nell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'autorizzazione agli scarichi prevista dal capo II del titolo IV sez. II parte terza del D.lgs. n. 152/2006, fermo restando la necessità di verificare, in concreto la disciplina applicabile alla specifica natura, consistenza e destinazione dello scarico;

RITENUTO che l'apertura giornaliera e l'accoglienza degli ospiti nella struttura, determina nella fattispecie **scarico abusivo o non autorizzato** incremento del carico refluo e potrebbe aggravare le conseguenze della difformità segnalata;

DATO ATTO che l'urgenza di impedire ulteriore produzione di reflui connessa all'accoglienza di nuovi ospiti, non consente di differire l'efficacia della misura cautelare sino alla conclusione del contraddittorio procedimentale, salva la piena partecipazione degli interessati nella fase successiva dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la misura di sospensione dell'attività ricettiva e quindi produzione di reflui, è proporzionata e strettamente necessaria, restando consentite esclusivamente le operazioni di custodia, manutenzione e messa in sicurezza che non comportino apertura al pubblico o produzione di nuovi scarichi;

VISTO l'art 124, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, secondo cui: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" e "l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico";

VISTO l'art. 130 del decreto legislativo n.152/ 2006, relativo all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, relativo all'inclusione nell'autorizzazione unica ambientale dell'autorizzazione agli scarichi;

VISTO l'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che attribuisce all'Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, il potere di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione all'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ovvero, quando possibile, di prescrivere la conformazione dell'attività;

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; la legge regionale siciliana 13 marzo 1982, n.14; la legge regionale siciliana 15 maggio 2000 n. 10; la legge regionale siciliana 10 agosto 2016 n. 16; il D.lgs. n. 267 del 18/08/2020;

DISPONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DELLA [REDACTED] SRL, PER L'ESERCIZIO STAGIONALE DI GESTIONE DELL'AREA TURISTICO RICETTIVA CAMPING DENOMINATA [REDACTED];

La sospensione comprende:

1. Il divieto di accettare o ospitare persone e di acquisire nuove prenotazioni;
2. Il divieto di utilizzare ogni zona della struttura suscettibile di produrre acque reflue connesse all'attività;
3. Il divieto di esercitare attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento, vendita agli ospiti;
4. Il divieto di pubblicizzare, anche mediante piattaforme telematiche o social, la disponibilità della struttura durante il periodo di sospensione;
5. La sospensione dello scarico e la regolarizzazione delle opere tramite variante o aggiornamento dell'AUA;
6. L'obbligo di bonifica ambientale qualora si accerti un inquinamento del suolo o del sottosuolo;

Documentazione richiesta alla Società [REDACTED]

Presentare una pratica telematica al SUAP per chiedere la modifica dell'AUA;

La nuova relazione tecnica dovrà descrivere accuratamente il sistema di pre-trattamento per lo scarico camper ed il ricalcolo del carico idraulico totale della struttura.

VERIFICHE E VIGILANZA

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di:

- Notificare il presente provvedimento alla Società [REDACTED];
- Verificare l'effettiva chiusura della struttura;
- Segnalare al SUAP e alle autorità competenti ogni violazione accertata;

La sospensione permane sino alla conclusione delle verifiche e all'adozione di un espresso provvedimento del SUAP.

La misura potrà essere revocata o modificata esclusivamente qualora sia dimostrata l'eliminazione della difformità segnalata.

In caso di mancata produzione della documentazione, accertata la carenza dei requisiti, sarà adottato il Provvedimento definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza:

- Alla Capitaneria di Porto di Siracusa
- All'ufficio locale marittimo di Portopalo di Capo Passero
- Al Comando di Polizia Locale
- All'ASP di Siracusa – Dipartimento di prevenzione

Impugnazione:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
GEOM. LEONARDO LA SITA

